



**COMUNE DI CASSINA DE' PECCHI
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 89 del 20/12/2024

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Prerogative del consigliere comunale
- Art. 3 Assenze e dimissioni dei consiglieri comunali
- Art. 4 Surrogazioni
- Art. 5 Supplenze
- Art. 6 Prima seduta del Consiglio Comunale

CAPO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 7 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 8 Capigruppo consiliari e Conferenza dei capigruppo
- Art. 9 Nomine, designazione e revoca di rappresentanti del Comune

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 10 Riunioni del Consiglio Comunale
- Art. 11 Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 12 Ordine del giorno
- Art. 13 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 14 Sede consiliare
- Art. 15 Pubblicità delle sedute
- Art. 16 Modalità di svolgimento delle sedute
- Art. 17 Validità delle sedute
- Art. 18 Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 19 Validità delle deliberazioni
- Art. 20 Verifica del numero legale
- Art. 21 Funzioni di segretario. Verbale della seduta
- Art. 22 Posti e interventi
- Art. 23 Ordine delle sedute. Sanzioni
- Art. 24 Comportamento del pubblico
- Art. 25 Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 26 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 27 Ordine e disciplina degli interventi
- Art. 28 Fatto personale
- Art. 29 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 30 Presentazione di emendamenti
- Art. 31 Chiusura della discussione
- Art. 32 Dichiarazione di voto e votazione

Art. 33	Modalità di votazione
Art. 34	Votazione per alzata di mano
Art. 35	Votazione per appello nominale
Art. 36	Votazione a scrutinio segreto
Art. 37	Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità
Art. 38	Astensione obbligatoria

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 39	Interrogazioni
Art. 40	Interpellanze
Art. 41	Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze
Art. 42	Mozioni
Art. 43	Presentazione e svolgimento delle mozioni
Art. 44	Votazione delle mozioni
Art. 45	Limite di svolgimento di interrogazione, interpellanza e mozione
Art. 46	Norma di chiusura per svolgimento di mozioni, interpellanze, interrogazioni

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 47	Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri comunali
Art. 48	Visione di documenti
Art. 49	Informazioni
Art. 50	Copia di documenti
Art. 51	Modalità per il rilascio di copia di documenti

CAPO VI

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 52	Costituzione e composizione
Art. 53	Presidenza e convocazioni delle Commissioni consiliari permanenti
Art. 54	Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti
Art. 55	Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti
Art. 56	Verbale delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57	Rinvio
Art. 58	Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri Comunali, secondo le disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia. In particolare prevede le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, indicando altresì il numero di consiglieri comunali necessario per la validità delle sedute.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono, altresì, finalizzate a garantire il corretto funzionamento dell'assemblea, nonché ad assicurare la piena attuazione dell'autonomia organizzativa e funzionale dell'assemblea.
3. La risoluzione di questioni relative all'interpretazione del presente regolamento e a casi da quest'ultimo non disciplinati sono demandate al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto, sentita la Conferenza dei Capi gruppo. Qualora la decisione del Sindaco o del Presidente del Consiglio se eletto sia contestata, la decisione viene rimessa al Consiglio Comunale.

Art. 2 - Prerogative del consigliere comunale

1. La posizione giuridica e lo *status* di consigliere comunale sono regolate dalla legge.
2. I consiglieri comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa deliberazione.
3. I consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti, fino alla nomina dei successori.

Art. 3 – Assenze e dimissioni del consigliere comunale

1. Il Consigliere Comunale che intende assentarsi dalla seduta di Consiglio Comunale deve darne comunicazione preventiva scritta al Sindaco o al Presidente del Consiglio se eletto o far pervenire comunicazione nei sette giorni successivi, indicando in entrambi i casi i motivi dell'impedimento. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto comunica in apertura seduta al Consiglio le giustificazioni pervenute con le relative motivazioni, facendo inserire a verbale quanto preventivamente pervenuto.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente

nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri comunali dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. Il termine di dieci giorni non è perentorio, ma solo acceleratorio/ordinatorio (secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato).
4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio Comunale a norma dell'articolo 141 del T.U. n. 267/2000.

Art. 4 – Surrogazioni

1. Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 5 - Supplenze

1. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale adottata ai sensi dell'articolo 59 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni (articolo sostituito dall' 11 del Decreto Legislativo 31.12.2012 n 235, come espressamente indicato dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo), il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Nel periodo di sospensione il consigliere comunale sospeso, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non è computato ai fini del numero legale (quorum strutturale), né per la determinazione di qualsiasi quorum funzionale (maggioranza semplice o assoluta o qualificata) Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 6 - Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Il Consiglio Comunale provvede alla convalida degli eletti e alla eventuale loro surrogazione;,, prende atto del giuramento del Sindaco e della comunicazione sui

componenti della Giunta Comunale, alla presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, nomina la Commissione Elettorale Comunale ed assume tutti i provvedimenti previsti dalla legislazione e dallo Statuto.

3. Sempre nella prima seduta il Consiglio Comunale provvede all'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'articolo 39 comma 1 quarto capoverso del Testo Unico degli Enti Locali e dall'articolo 20 dello Statuto Comunale.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista costituiscono, di norma, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere comunale che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio Comunale, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere comunale al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere comunale può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere comunale recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un gruppo misto composto anche da un solo consigliere comunale che abbia esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intenda confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, gli sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere comunale che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha la facoltà di creare un nuovo gruppo consiliare.

Art. 8 - Capigruppo consiliari e Conferenza dei capigruppo

1. Ogni gruppo, nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale, nomina un capogruppo e ne dà comunicazione al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto.

2. Qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella nomina del capogruppo, deve essere comunicata per iscritto al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto, con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il consigliere del gruppo consiliare, come individuato dall' articolo 27 dello Statuto Comunale.
3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto comunica al Consiglio Comunale la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.
4. La conferenza è costituita dai capigruppo, dal Sindaco che la presiede o dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede se eletto. I capigruppo consiliari possono essere sostituiti, all'interno della conferenza, da loro delegati, purché aventi lo status di consigliere comunale. Ogni capogruppo è tenuto a dare comunicazione scritta del proprio delegato al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto. Resta inteso che in caso di elezione del dal Presidente del Consiglio Comunale il Sindaco o suo delegato partecipa di diritto alla conferenza dei capigruppo.
5. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto ed agisce quale organo di supporto ai lavori del Consiglio Comunale.
6. La conferenza dei capigruppo, ai fini del precedente comma 5, esamina gli argomenti sottoposti al Consiglio Comunale, come da ordine del giorno stilato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto e svolge le funzioni come previsto dal presente regolamento.
7. Su richiesta del Presidente della conferenza dei capigruppo possono essere invitati a partecipare alla conferenza:
 - a. il Segretario Comunale, nonché in particolari casi, ai fini di una preventiva audizione, i Responsabili dei settori/aree;
 - b. i rappresentanti legali di enti o società, nonché tecnici e professionisti esperti, purché direttamente connessi all'oggetto posto in discussione all'esame della conferenza;
 - c. l'assessore per gli argomenti rientranti nella sua delega;
 - d. il consigliere comunale per gli argomenti rientranti nel suo incarico.
8. Le funzioni di Segretario della Conferenza dei Capi Gruppo vengono di volta in volta affidate dal suo Presidente ad uno dei Capigruppo presenti. Esso redige apposito verbale, che sottoscrive unitamente al Presidente della Conferenza e che può essere liberamente consultato.

Art. 9 - Nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune

1. Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo. 50, commi 8 e 9 del T.U. n. 267/2000.
2. Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata

dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. 267/2000.

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - Riunioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce per determinazione del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale se eletto, o su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve essere relativo a materie o fattispecie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Le riunioni su richiesta di un quinto dei consiglieri comunali devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.

Art. 11 - Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione dei consiglieri comunali deve essere fatta con avviso scritto, da consegnarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, messo a disposizione dal Comune per ogni consigliere comunale.
2. L'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 ha valore di domicilio digitale.
3. L'invio ai consiglieri comunali dell'avviso di convocazione con posta elettronica certificata equivale alla raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. In caso di non funzionamento della posta elettronica certificata la convocazione dei consiglieri comunali deve essere fatta con avviso scritto, da consegnarsi via email o a mano presso il domicilio indicato dal consigliere comunale nel territorio del Comune.
5. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in seduta ordinaria e straordinaria.
6. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato, della salvaguardia degli equilibri di bilancio e tutti gli altri argomenti da sottoporre al Consiglio Comunale con cadenza fissa nel corso dell'anno.
7. Sono considerate straordinarie le sedute che non rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma 6.
8. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere trasmessi ai consiglieri comunali con la seguente tempistica:
 - almeno 4 giorni prima nel caso di seduta ordinaria senza contare il giorno della convocazione;

- almeno 3 giorni prima nel caso di seduta straordinaria senza contare il giorno della convocazione;
 - almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi di urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
 - almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi di seconda convocazione.
9. L'elenco degli oggetti da trattare, per ciascuna seduta del Consiglio Comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio telematico almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.
 10. Ai fini del computo dei termini per l'avviso di convocazione nei giorni sono esclusi il sabato ed i festivi.
 11. Il Consiglio Comunale non si tiene dal 1 al 31 di agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio, salvo i casi in cui debbano essere discussi e deliberati argomenti soggetti a perentori termini di legge o argomenti afferenti attività amministrative urgenti e non differibili.

Art. 12 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno. Il primo punto all'ordine del giorno deve riguardare l'approvazione del processo verbale della seduta precedente. Quando la convocazione del Consiglio Comunale sia stata richiesta dai consiglieri comunali, la questione proposta viene iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale se eletto.
3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto, su preventivo parere del Sindaco, può autorizzare la partecipazione di persone estranee all'organo consiliare per illustrare aspetti tecnico scientifici o comunque indispensabili alla completa conoscenza dell'argomento in discussione.

Art. 13 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto.
2. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale se eletto, le funzioni dello stesso vengono espletate rispettivamente dal Vice – Sindaco o dal vice Presidente del Consiglio Comunale se eletto.
3. Nel caso in cui il Vice – Sindaco sia assessore esterno le funzioni vicarie vengono svolte dal consigliere anziano.
4. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

Art. 14 - Sede consiliare

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sala consiliare sita in Piazza Alcide De Gasperi n. 1 - Cassina de' Pecchi.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale, verificate i requisiti spaziali per poter ospitare in modo adeguato l'intero Consiglio Comunale prevedendo altresì la disponibilità ad ospitare il pubblico intervenuto per lo stesso.
3. All'esterno della sede del Consiglio Comunale, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana, la bandiera di Regione Lombardia e quella dell'Unione europea. Le bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Art. 15 - Pubblicità delle sedute

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto deve predisporre adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio Comunale e dei relativi ordini del giorno.
2. Nel caso di adozione di specifico regolamento il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto, consente la ripresa audiovisiva delle sedute consiliari e la sua diffusione.
3. L'eventuale mancata registrazione video delle sedute o l'omessa diffusione delle stesse non inficia in alcun modo la validità delle determinazioni assunte dal Consiglio Comunale.
4. Sono consentite, previa autorizzazione da parte del Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto, riprese effettuate da soggetti terzi secondo le modalità previste nel regolamento di cui al punto precedente.
5. Tutto il materiale della registrazione dovrà essere ordinato, archiviato e conservato agli atti. I Consiglieri hanno diritto di accedere alle registrazioni.
6. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto, sentita la conferenza capigruppo, è l'unico legittimato, a disporre la sospensione delle riprese qualora ricorrano giustificati motivi.
7. Eventuali responsabilità che potrebbero essere ravvisate sia in sede civile che penale su quanto affermato durante i lavori consiliari e divulgato con le modalità di cui al presente articolo, sono imputabili unicamente al soggetto che è intervenuto.

Art. 16 - Modalità di svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui, con deliberazione motivata, sia altrimenti stabilito o non sia diversamente disposto dalla legge.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti valutazioni ed apprezzamenti su persone.
3. Durante le sedute del Consiglio Comunale è inibito a chiunque di arrecare disturbo con l'uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici.

Art. 17 - Validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene almeno un mezzo ($\frac{1}{2}$) dei consiglieri comunali assegnati o in carica, computando anche il Sindaco
2. In assenza di indicazioni normative di segno diverso, ove il calcolo della maggioranza dia una cifra con il resto in decimali, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.
3. I consiglieri comunali che escono dalla sala o si portano nella parte riservata al pubblico, prima della votazione, non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri comunali che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto dichiara aperta la seduta, constatata la presenza del numero legale.
6. Decorsi sessanta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri comunali nel numero prescritto, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto dichiara deserta la seduta rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad altra seduta.
7. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti e le assenze giustificate.

Art. 18 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno tre giorni prima dell'adunanza in caso di seduta ordinaria ed almeno due giorni prima dell'adunanza in caso di seduta straordinaria (nel computo si considerano il sabato ed i festivi). I regolamenti devono essere messi a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 15 giorni prima della relativa discussione.
2. Le proposte devono essere corredate dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. n. 267/2000.
3. Qualora il Consiglio Comunale sia stato convocato in via d'urgenza, il termine del deposito è ridotto a 24 ore prima dell'adunanza.
4. La proposta, corredata dalla documentazione necessaria per poter essere esaminata, deve essere depositata in un'area riservata ai consiglieri comunali nel sito istituzionale.
5. I consiglieri comunali accedono all'area riservata con una username ed una password di uso strettamente personale.

6. In caso di non attivazione o di non funzionamento dell'area riservata il deposito delle proposte avviene con le modalità di cui all' articolo 11 commi 1 e 4 del presente regolamento.

Art. 19 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello Statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal Consiglio Comunale se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del Consiglio Comunale che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca nel caso di scrutinio segreto. Non sono compresi fra i votanti i membri del Consiglio Comunale che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi.

Art. 20 - Verifica del numero legale.

1. La seduta del Consiglio Comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal Segretario Comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere comunale può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Constatata la mancanza del numero legale, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto può sospendere la seduta per un massimo di trenta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.

Art. 21 - Funzioni di segretario. Verbale della seduta

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto può scegliere uno dei membri del Consiglio Comunale ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente nel caso in cui si rilevi per il Segretario Comunale un conflitto d'interessi con l'argomento oggetto della discussione.
2. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
3. In tale verbale sono riportati:
 - i presenti e gli assenti;
 - gli interventi effettuati in forma scritta ed orale e la discussione;
 - i provvedimenti adottati;
 - gli emendamenti ai provvedimenti adottati.
4. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei consiglieri comunali presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.

5. Il verbale della seduta è sottoscritto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto e dal Segretario Comunale.
6. Per la compilazione del verbale il Segretario Comunale è coadiuvato da altri dipendenti dell'Amministrazione comunale o da registratore o da altri mezzi di riproduzione.
7. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere comunale che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.
8. Il verbale della seduta, sottoscritto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Comunale, viene approvato con votazione nella seduta successiva.
9. In caso di richieste di rettifiche del verbale della seduta le stesse vengono votate separatamente e poi si procede all'approvazione del verbale della seduta, comprensivo delle eventuali rettifiche approvate.

Art. 22 - Posti e interventi

1. I consiglieri comunali prendono posto con il gruppo di appartenenza.
2. Durante la seduta i consiglieri comunali intervengono dopo averne ottenuta facoltà dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto.

Art. 23 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere comunale turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere comunale richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere comunale trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. La censura può essere revocata, sentite le giustificazioni del consigliere comunale.

Art. 24 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri comunali.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula avvalendosi anche della forza pubblica.

Art. 25 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 26 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale se eletto o di un consigliere comunale. In caso di dissenso decide il Consiglio Comunale, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale se eletto o di un consigliere comunale per essere successivamente proseguita o per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio Comunale, seduta stante, senza discussione.
4. Il Consiglio Comunale non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio Comunale di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 27 - Ordine e disciplina degli interventi

1. La durata dell'intervento di ciascun consigliere non può superare complessivamente i cinque minuti per ogni argomento.
2. I consiglieri comunali parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere comunale può parlare durante la discussione di uno stesso argomento per una durata superiore a quella disciplinata dal comma 1, se non per

un secondo intervento riservato ai Capigruppo consiliari. Il secondo intervento non può superare il limite di cinque minuti.

6. I tempi di cui ai commi 1 e 5 sono raddoppiati nel caso in cui si discuta dei seguenti argomenti:

- Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- Bilancio di previsione;
- Rendiconto di gestione;
- Statuto comunale;
- Piano di governo del territorio.

Art. 28 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire fatti non veri o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere comunale.
2. Il consigliere comunale che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi. Gli interventi per fatto personale non possono durare oltre cinque minuti.
3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.
4. Se il consigliere comunale insiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco o del Presidente del Consiglio Comunale se eletto, decide il Consiglio Comunale, a maggioranza dei presenti, senza discussione.
5. La votazione avviene per alzata di mano.

Art. 29 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il Consiglio Comunale abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni pregiudiziali e sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio Comunale delibera con unica votazione.

Art. 30 - Presentazione di emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni di forma, le soppressioni, le modifiche e le aggiunte che si chiede vengano apportate al testo di una proposta di delibera ed agli allegati a corredo della stessa.
2. Gli emendamenti contenenti le correzioni di forma possono essere presentati durante la seduta.
3. Gli emendamenti di tipo soppressivo, modificativo ed aggiuntivo della proposta di delibera e degli allegati a corredo della stessa devono essere presentati per iscritto al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto almeno 48 ore prima della seduta.

4. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento.
5. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione.
6. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto pone la questione in votazione per alzata di mano.
7. Il Consiglio Comunale decide a maggioranza assoluta dei votanti.
8. La votazione degli emendamenti deve precedere quella della proposta iscritta all'ordine del giorno.
9. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

Art. 31 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere comunale richieda di parlare.

Art. 32 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione un consigliere comunale per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Qualora uno o più consiglieri comunali di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a tre minuti.
3. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta iscritta all'ordine del giorno. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia come segue: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Art. 33 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese (con modalità elettronica o per alzata di mano e per appello nominale) o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto illustra le modalità di espressione del voto.

Art. 34 - Votazione per alzata di mano

1. Il Consiglio Comunale vota con modalità elettronica o per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente regolamento.

Art. 35 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è richiesta dalle vigenti disposizioni di legge
3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto precisa al Consiglio il significato del *"si"*, favorevole alla deliberazione proposta, e del *"no"*, alla stessa contrario.
4. Nella votazione appello nominale la chiamata ad opera del Segretario Comunale avviene per ordine alfabetico.
5. Esaurito l'elenco, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto fa ripetere la chiamata dei membri del Consiglio Comunale che non hanno risposto al primo appello.

Art. 36 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede e con l'assistenza di due consiglieri comunali nominati come scrutatori.
2. I due scrutatori, nominati dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto, sono designati in modo tale che uno sia espressione del gruppo consiliare di maggioranza e l'altro sia espressione dei gruppi consiliari di minoranza.
3. Nel caso in cui la designazione non sia univoca il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto, nomina autonomamente gli scrutatori.
4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto, dispone l'appello nominale di ciascun consigliere comunale, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto.
5. I consiglieri comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto, perché ne sia presa nota nel verbale.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Art. 37 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Compiuta la votazione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto ne proclama il risultato.
2. Se si verificano irregolarità, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale se eletto può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione.
3. In caso di urgenza, il Consiglio Comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 38 - Astensione obbligatoria

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al

quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al Segretario Comunale e a chi lo sostituisce.
3. L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula, prima ancora che cominci la discussione, dichiarando di ritenersi tenuto all'astensione, ai sensi del comma 1.

CAPO IV

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 39 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco e/o Assessori per avere informazioni in merito alla sussistenza o alla verità di un fatto determinato.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco. L'interrogante deve dichiarare se vuole risposta scritta in forma privata o in alternativa risposta durante la discussione in Consiglio Comunale: in difetto, la risposta si intende scritta in forma privata.
3. In caso di mancata risposta scritta in forma privata entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

Art. 40 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o ad uno o più Assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della sua condotta in particolari circostanze.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto al Sindaco. L'interpellante deve dichiarare se vuole risposta scritta in forma privata o in alternativa risposta durante la discussione in Consiglio Comunale: in difetto, la risposta si intende scritta in forma privata.
3. In caso di mancata risposta scritta in forma privata entro il termine di trenta giorni, l'interpellanza è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva del Consiglio Comunale.

Art. 41 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni e le interpellanze vengono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio Comunale.
2. Il presentatore dell'interrogazione, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interrogazione davanti al Consiglio Comunale e, dopo la

risposta del Sindaco o dell'assessore delegato, può replicare brevemente per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio Comunale e dopo la risposta del Sindaco o dell'assessore delegato, può replicare brevemente per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
4. Lo svolgimento dell'interrogazione o dell'interpellanza non possono superare la durata rispettiva complessiva di dieci minuti che è suddivisa come segue: cinque minuti riservati all'interrogante/interpellante e cinque minuti riservati al Sindaco o all'assessore delegato.
5. La breve replica dell'interrogante o dell'interpellante deve essere contenuta nel tempo massimo di due minuti.
6. Il Sindaco o l'assessore delegato possono nuovamente replicare, contenendo l'intervento nel tempo massimo di due minuti.
7. Allo svolgimento di ciascuna interrogazione ed interpellanza sono dedicati al massimo quattordici minuti.
8. Qualora il presentatore dell'interrogazione o il presentatore dell'interpellanza sia assente non si dà luogo alla discussione e l'interrogazione o l'interpellanza è da considerarsi ritirata, salvo legittimo impedimento da comunicare per iscritto almeno 60 minuti prima dell'inizio della seduta.
9. Nel caso di comunicazione di cui al comma 8 l'interrogazione e l'interpellanza sono rinviate alla seduta successiva.

Art. 42 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio Comunale, consiste in un documento motivato, sottoscritto da almeno cinque (5) consiglieri comunali; essa è diretta a promuovere un dibattito politico - amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.

Art. 43 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto e viene iscritta all'ordine del giorno ed è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.
2. Alla discussione si applicano le disposizioni del capo tre del presente regolamento.

Art. 44 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono essere votate per parti separate.

3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa.
4. Tuttavia il proponente può ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati.
5. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Art. 45 - Limite di svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. Nessun consigliere comunale può presentare più di due interrogazioni o interpellanze o mozioni nella stessa seduta.
2. Nel caso in cui le interrogazioni/interpellanze/mozioni superino il tetto massimo consentito (due), sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni nell'ordine cronologico di presentazione – data e numero di protocollo.
3. Le altre interrogazioni/interpellanze/mozioni sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile successiva.

Art. 46 - Norma di chiusura per lo svolgimento di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Lo svolgimento di interrogazioni, interpellanze e mozioni, non può avvenire nelle sedute del Consiglio Comunale da tenersi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali (articolo 38 comma 5 del T.U.E.L.) e nelle sedute ove si discute del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), del Bilancio di previsione, del Rendiconto di gestione, dello Statuto Comunale e del Piano di governo del territorio.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 47 - Esercizio del diritto di iniziativa da parte dei consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale che intenda presentare una proposta di deliberazione al Consiglio Comunale, deve inviare al Sindaco o al Presidente del Consiglio Comunale se eletto un documento sottoscritto e motivato.
2. Il documento deve contenere la proposta formulata in termini chiari ed avere per oggetto materie di competenza del Consiglio Comunale, così come stabilito dalla legge o dallo Statuto.
3. La proposta deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
4. All'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, la stessa deve essere corredata dei pareri di cui all'art. 49 del Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 48 - Visione di documenti

1. Per documenti e informazioni pertinenti all'esercizio del mandato si devono intendere quelli idonei a chiarire la correttezza ed efficacia dell'attività dell'Amministrazione, anche con riguardo alla sua coerenza con l'indirizzo politico - amministrativo approvato, e perciò i documenti recanti notizia e dati sull'andamento dell'attività amministrativa che l'Amministrazione abbia formato o che comunque debba detenere.
2. Ogni consigliere comunale che intende prendere visione, per l'esercizio delle sue funzioni, degli atti e provvedimenti adottati dal Comune, dalle aziende o dalle istituzioni da esso dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, deve farne richiesta scritta al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale adotta, entro i successivi quindici giorni, i provvedimenti di competenza. Quando non sia possibile rispettare detto termine il Segretario Comunale ne dà comunicazione all'interessato specificandone i motivi.
4. I documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere comunale presso il servizio di competenza.
5. Nessuna formalità è richiesta per la consultazione dei seguenti atti:
 - provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, ed ordinanze sindacali; la conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati e agli allegati;
 - verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari.
6. I consiglieri comunali per la visione e la consultazione degli atti di cui al quinto comma possono rivolgersi direttamente ai responsabili dei servizi interessati.

Art. 49 - Informazioni

1. Ciascun consigliere comunale può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati.
2. Il Sindaco e gli assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio, disciplinando termini e modalità.
3. Le informazioni vengono fornite oralmente o se richiesto dal Consigliere per iscritto.

Art. 50 - Copia di documenti

1. Ciascun consigliere comunale può richiedere al Segretario Comunale, mediante istanza in carta libera, copia di singoli atti aventi efficacia esterna e di ogni altro documento che ritenga utile per l'espletamento del proprio mandato.
2. Il Segretario Comunale, accertata la legittimità della richiesta, dispone il rilascio di copia degli atti con le modalità di cui al successivo art. 51.

Art. 51 - Modalità per il rilascio di copia di documenti

1. La copia di atti, provvedimenti o di altro documento, esente dall'imposta di bollo, deve contenere l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato.
2. Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.
3. Al rilascio di copia viene dato corso entro un termine massimo di 15 giorni, mediante comunicazione scritta via e-mail.
4. Per i documenti di difficile reperibilità o di particolare complessità, il termine per il rilascio di copia viene concordato con il consigliere comunale richiedente previa verifica con gli uffici interessati.

CAPO VI COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 52

Costituzione e composizione

1. Sono istituite, anche accorrandole tra loro, per la durata in carica del Consiglio Comunale le seguenti Commissioni consiliari permanenti:
 - urbanistica;
 - patrimonio e demanio;
 - bilancio.
- 1 bis il consiglio comunale può decidere di istituire altre commissioni consiliari permanenti
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono costituite da consiglieri comunali ed ognuna di essa è composta da tanti consiglieri comunali quanti sono i gruppi consiliari. La costituzione delle commissioni consiliari permanenti deve rispettare la parità di genere.
3. Le Commissioni consiliari permanenti sono nominate dal Sindaco su designazione dei capigruppo.
4. Ciascun capogruppo consiliare può indicare oltre al componente effettivo un componente supplente che partecipa alle riunioni della Commissione consiliare permanente in assenza del componente effettivo.
5. Il componente effettivo, assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive, decade.
6. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un membro della Commissione consiliare permanente, il Sindaco provvede alla nomina su designazione dei capigruppo.

ART. 53

Presidenza e convocazioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Il Presidente della Commissione consiliare permanente, che deve essere consigliere comunale, è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese.
2. I componenti esprimono un voto proporzionale alla rappresentatività dei gruppi consiliari di riferimento presenti in Consiglio Comunale.
3. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione consiliare permanente che viene convocata dal Sindaco.
4. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie (Vice Presidente).
5. La elezione del Vice Presidente viene fatta mediante le stesse modalità disciplinate dai commi 1 - 2 e 3 del presente articolo.
6. Il Presidente della Commissione consiliare permanente, d'intesa con il Sindaco, convoca la Commissione consiliare permanente, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
7. La consegna dell'avviso di convocazione avviene con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale.

ART. 54

Funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della Commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti almeno metà dei suoi membri, salvo le diverse disposizioni di legge. I commissari esprimono un voto proporzionale alla rappresentatività dei gruppi consiliari di riferimento presenti in Consiglio Comunale. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.
2. Le Commissioni consiliari permanenti sono aperte al pubblico. Il pubblico non ha potere di intervento e ha il solo diritto di seguire i lavori. Il consigliere comunale, che non fa parte della Commissione consiliare permanente, non ha potere di intervento e ha il solo diritto di seguire i lavori.
3. Più Commissioni consiliari permanenti possono essere convocate in seduta congiunta quando la materia in esame riguarda più competenze. In tal caso la convocazione viene fatta d'intesa fra i Presidenti interessati e la presidenza della seduta compete al Presidente anagraficamente più anziano.
4. Il Sindaco ed i membri della Giunta Comunale possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni consiliari permanenti.

ART.55

Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni consiliari permanenti provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio Comunale, rassegnando il parere scritto nell'ambito della funzione consultiva non vincolante.

ART. 56

Verbale delle sedute delle Commissioni consiliari permanenti

1. Per ciascuna riunione viene redatto un verbale che illustra i lavori effettuati dalla Commissione consiliare permanente e le conclusioni alle quali la stessa è pervenuta sugli argomenti trattati.
2. Il verbale deve essere depositato presso gli Uffici Comunali, a disposizione dei consiglieri comunali, del Sindaco, della Giunta Comunale e del Segretario Comunale.
3. Nel provvedimento di nomina delle Commissioni consiliari permanenti è individuato il segretario verbalizzante in uno dei componenti.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dello Statuto Comunale di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Art. 58 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le vigenti disposizioni normative.
2. Copia del presente Regolamento viene pubblicata sul sito "*Amministrazione Trasparente*", consegnata a tutti i consiglieri comunali, nonché depositata in Segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione o estrarne copia.